



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

r.g. n. 1/2022

Il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, Dott. Alessandro Pellegrini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 12 bis legge n. 3/2012

- Visto il ricorso per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7, 8, 9 della L. 3/2012, formulato dal sig. Masiello Nicola (C.F. MSLNCL73B22B860T) e dalla sig.ra Mirto Anna (C.F. MRTNNA72R49B860F), rubricato al n. RG 1/2022;
- accertata la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti sono residenti nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS);
- rilevato che i ricorrenti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 2 L. 3/2012 in quanto persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali e che versano in uno stato di sovraindebitamento;
- rilevato che non sussistono in capo ai ricorrenti le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 L. 3/2012, in quanto i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge nè hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. 3/2012;
- rilevato che al piano del consumatore è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 L. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C. il quale ha constatato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori
- rilevato che ricorrono i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 della L. 3/2012;
- rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;
- ritenuto, pertanto, che occorra fissare l'udienza per discutere dell'omologazione del piano;
- rilevato che nel ricorso è stata indicata specifica procedura esecutiva pendente (RG Es Mob. 368/2018) promossa da Carrefour Banque nei confronti di Masiello Nicola, della quale viene chiesta la sospensione ex art. 12-bis L. 3/2012 così come viene chiesta la sospensione di ulteriori due cessioni del credito, una di euro 240,00 a favore di Santander Consumer, l'altra per euro 389,00 a favore di Figempa Spa;
- riservata ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio tra le parti;

PQM
IL GIUDICE DELEGATO

FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno 15/09/2022 ore 13.00 per la decisione sull'omologazione del piano del consumatore; tale udienza potrà essere svolta in modalità telematica secondo disposizioni _ contenute in apposito decreto del GD_ che verrà comunicato approssimandosi la data di udienza fissata;

ORDINA

che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista designato come O.C.C., a ciascun creditore, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione;

DISPONE

che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

DISPONE

La sospensione del prelievo della trattenuta del quinto dello stipendio di Masiello Nicola da parte di Carrefour Banque, originato dalla procedura esecutiva mobiliare incardinata presso il Tribunale al N. 36872018 e definita con provvedimento di assegnazione n. rep 289/2018 del 31/05/2018;

DISPONE

La sospensione delle due cessioni del credito, una di euro 240,00 a favore di Santander Consumer, l'altra per euro 389,00 a favore di Figempa Spa;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito *Internet* del Tribunale ordinario di Massa;

Manda alla cancelleria per la comunicazione al professionista con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Massa, in data 17/06/2022

Il Giudice delegato

Dott. Alessandro Pellegri

Depositato in Cancelleria il

17/06/2022

IL CANCELLIERE

[Firma]